

## **OGGETTO: Testo Unico Ambientale – Modifiche relative al quadro normativo relativo alle emissioni in atmosfera.**

In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.202 del 13 agosto 2020, è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102** recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”, che procede ad un riordino del quadro normativo riferito alle emissioni in atmosfera.

Il Decreto è entrato in vigore il 28 agosto 2020.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte.

### **Art. 269 comma 11-bis (Comunicazione in caso variazione del gestore dello stabilimento)**

La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce.

L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. Questa procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

*Si chiede pertanto alle aziende di comunicarci tempestivamente ogni variazione del gestore dello stabilimento al fine di attivare al più presto le procedure di voltura delle autorizzazioni in essere.*

### **Art. 271 comma 7-bis (Restrizioni per l'utilizzo di sostanze particolarmente pericolose)**

Le emissioni delle sostanze classificate come **cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata** devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle **classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)** devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nella casistica sopra esposta a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni sopra dette.

Ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni sopra dette, sono state introdotte le seguenti scadenze:

- i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (28/08/2020), in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il **01 gennaio 2025** o entro una data precedente individuata dall'autorità competente (rif. D.Lgs. 102/20, art. 3 comma 3).
- in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (28/08/2020) in cui le sostanze o le miscele sopra dette sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione in questione è inviata all'autorità competente **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (28/08/2021)** (rif. D.Lgs. 102/20, art. 3 comma 7).

*Si chiede pertanto alle aziende di provvedere ad effettuare un censimento interno di tutti i prodotti chimici utilizzati nei cicli produttivi dai quali si originano emissioni in atmosfera e verificare con i relativi fornitori la presenza delle sostanze sopra menzionate. Qualora presenti, Vi chiediamo di comunicarcelo al più presto al fine di poter provvedere agli adempimenti burocratici sopra esposti.*

**Art. 272, comma 4 (Attività in deroga, restrizioni per l'utilizzo di sostanze particolarmente pericolose)**

E' stata apportata una modifica all'art. 272, comma 4 del D.Lgs. 152/06 introducendo il divieto di poter aderire alle procedure previste per le attività in deroga anche nel caso di utilizzo, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali secondo l'art.272 (attività in deroga) risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4 (modificato con l'aggiunta delle sostanze estremamente preoccupanti) del D.Lgs.n.152/2006 e smi, il gestore deve presentare entro tre anni una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, altrimenti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione (rif. D.Lgs. 102/20, art. 3 comma 2).

Inoltre lo stesso art. 3 comma 4 del D.Lgs. 102/20 ha specificato che la durata di 15 anni delle autorizzazione generali di cui all'art. 272 comma 3 (attività in deroga) si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti al 28 agosto 2020.

*Si chiede anche in questo caso alle aziende di provvedere ad effettuare un censimento interno di tutti i prodotti chimici utilizzati nei cicli produttivi dai quali si originano emissioni in atmosfera e verificare con i relativi fornitori la presenza delle sostanze sopra menzionate. Qualora presenti, Vi chiediamo di comunicarcelo al più presto al fine di poter provvedere agli adempimenti burocratici sopra esposti.*

**Art. 279 (Sanzioni)**

Sono state riviste alcune sanzioni in materia di emissioni in atmosfera.

**Art. 281 (Tempistiche di adeguamento ex impianti scarsamente rilevanti)**

Per gli impianti in deroga (attività ad emissioni scarsamente rilevanti) fino al 19 dicembre 2017, che poi erano stati esclusi da tale facilitazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.183/2017, si applicano ora in ottica di semplificazione, le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

**Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di combustione)**

Viene infine riscritto il comma 1 dell'articolo 294 relativo al rendimento di combustione: "Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, **ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1**".

Il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile.

I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma Uni En 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.

In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni del sopra menzionato articolo 294 è effettuato sulla base del **primo rinnovo** dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della Parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il **01 gennaio 2025** (rif. D.Lgs. 102/20 art. 3 comma 1).

A disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**ARCADIA CONSULTING S.r.l.**

Sede legale: Viale San Michele del Carso n. 4 – 20144 Milano (MI)

Uffici e Laboratori: Via Ossola n. 6 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) – Tel. 0331.662001 – Fax 0331.662040 – [info@arcadiacons.com](mailto:info@arcadiacons.com) – [www.arcadiacons.com](http://www.arcadiacons.com)

R.E.A. n. 1951373 – Reg. Imprese Milano n. 07331220967– Cod. Fisc./Part. IVA 07331220967 - Cap. Soc. € 61.000,00 i.v.

